

Comune di Curtarolo

Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 18/12/2007)

Titolo I - FINALITÀ E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.

2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente regolamento i contributi finanziari, la concessione di patrocini.

3. Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dallo statuto comunale

4. Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili comunali, compresa l'assegnazione saltuaria o continuativa di sale o spazi pubblici;

- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (ad esempio: gestione di impianti sportivi, parchi, verde pubblico) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni;

- alla gestione da parte di terzi di attività sociali, culturali, educative, ricreative organizzate in collaborazione con il comune, caratterizzate da obblighi di controprestazione per le quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;

- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;

- al finanziamento di interventi didattici e progetti con le scuole per i quali siano stipulate apposite convenzioni o siano previsti specifici interventi negli atti di programmazione del Comune.

Art. 2 - Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'Albo delle Associazioni anche mediante:

- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso l'ufficio relazioni con il pubblico e gli uffici comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso gli uffici di cui al precedente comma.

Titolo II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Art. 3 - Finalità generali

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Curtarolo per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito ai sensi dell'art. 10 dello statuto comunale l'Albo delle Associazioni.

2. L'iscrizione nell'albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità di Curtarolo.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo art. 9, comma 1, lett. a). Consente inoltre di accedere alle altre forme di contributi e benefici previsti dal presente regolamento prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di contributo, dei documenti già depositati presso il Comune a norma del successivo art. 5.

Art. 4 - Sezioni dell'albo

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A. associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- B. associazioni socio assistenziali;
- C. associazioni formative ed educative;
- D. associazioni culturali;
- E. associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- F. associazioni sportive;
- G. associazioni ricreative;
- H. associazioni di promozione del territorio con carattere vario.

Art. 5 - Iscrizione all'albo

1. Le Associazioni di cui al precedente articolo 4 possono indirizzare al sindaco domanda di iscrizione all'albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti:

1) copia dello statuto o atto costitutivo dell'associazione, ente o istituzione dal quale risulti che l'associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse e sia costituita da almeno 2 anni;

a) nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede sociale;

b) relazione sulle proprie attività, con l'indicazione degli iscritti nonché delle caratteristiche dell'associazione, ente o istituto;

c) copia del bilancio preventivo e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritto dal presidente o legale rappresentante;

d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;

e) codice fiscale dell'ente o associazione e partita IVA, se richiesti, in base alla normativa vigente;

f) eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'ente o associazione.

2. L'iscrizione è disposta a condizione che le associazioni abbiano una propria sede nel territorio di Curtarolo, o vi svolgano attività ritenute significative per la comunità di Curtarolo.

3. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:

a) l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale;

b) vengano prodotti documenti falsi o incongruenti;

c) il responsabile del servizio, sentito l'organo esecutivo, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui al precedente comma del presente articolo.

4. La cancellazione dall'albo avviene con motivato provvedimento del responsabile del servizio allorché vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

5. L'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, degli enti e delle istituzioni viene disposto con frequenza almeno annuale. Le nuove domande di iscrizione sono evase entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Gli iscritti all'albo sono tenuti ogni anno alla presentazione del bilancio consuntivo non oltre il 30 giugno con una relazione dell'attività svolta. Sono tenuti altresì alla presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, nonché alla comunicazione di ogni modifica

intervenuta relativa ai requisiti di ammissione dichiarati e alle eventuali variazioni degli organi rappresentativi: la mancanza di tali aggiornamenti potrà costituire ragione sufficiente per la cancellazione dall'albo ed impedire l'accesso ai benefici di cui al successivo titolo III del presente regolamento.

Titolo III - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

CAPO I - Principi, criteri, destinatari

Art. 6 - Finalità degli interventi

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti ed associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- 1) assistenza e sicurezza sociale;
- 2) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- 3) istruzione, formazione e cultura;
- 4) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- 5) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- 6) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- 7) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
- 8) promozione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità turistico-culturali.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'organo esecutivo la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell'art. 19 della Legge 19.3.1993 n 68.

3. L'organo esecutivo informa la propria programmazione e le conseguenti determinazioni in materia di benefici economici al rispetto dei seguenti principi e criteri:

- Trasparenza, imparzialità e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione.
- Pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità e alla valorizzazione del territorio.

Art. 7 - Destinatari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:

- in via prioritaria:
 - a) per le associazioni iscritte all'albo di cui al titolo II del presente regolamento;
 - b) per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 3 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- in via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati, che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune.

Art. 8 - Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 6, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata nel rispetto dei principi generali contenuti nello statuto comunale. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7.

2. Il consiglio può destinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis, del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il medesimo atto di approvazione da parte dell'organo esecutivo.

CAPO II – Condizioni generali di concessione

Art. 9 - Tipologia dei contributi

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- a) per l'attività annuale ricorrente di enti e associazioni,
- b) per manifestazioni, interventi o iniziative,
- c) per attività svolte con il patrocinio del Comune di Curtarolo.

Art. 10 - Contributi annuali ad enti ed associazioni

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli enti o associazioni iscritti all'albo di cui al titolo II del presente regolamento.

2. I contributi di cui al presente articolo sono disposti dal responsabile dell'area I – amministrativa e servizi alla persona, previa deliberazione della giunta comunale con la quale è definito il programma degli interventi ed il riparto delle somme disponibili in bilancio in relazione alle finalità di cui all'art. 6.

3. L'assegnazione dei contributi è disposta avuto riguardo agli indirizzi espressi dalla giunta comunale, e tenuto conto dei criteri individuati dalla giunta stessa quali in via esemplificativa: a) rilevanza delle iniziative promosse dall'Associazione nell'anno precedente e di quelle programmate nell'anno in cui si chiede il contributo; b) radicamento dell'associazione nella realtà del Comune di Curtarolo, con particolare riferimento al numero degli iscritti; c) entità delle spese previste nel bilancio preventivo dell'associazione per il perseguimento delle finalità statutarie.

4. La liquidazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 70% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono, contestualmente al provvedimento di assegnazione, e per il 30%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso e previa verifica delle eventuali condizioni previste dalla giunta comunale.

Art. 11 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretti o comunque pertinenti alla comunità locale, è disposta, in conformità agli indirizzi espressi nei documenti di programmazione, dal responsabile del servizio incaricato, con apposita determinazione su istanza

presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

Art. 12 – Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con decreto del sindaco.

2. Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 15 giorni prima. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente ed inoltrata al sindaco attraverso il protocollo generale. La richiesta dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

3. La concessione di patrocinio può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti, qualora previsto da specifiche norme regolamentari;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

4. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "*Con il Patrocinio del Comune di Curtarolo*". Qualora al patrocinio siano collegati i benefici di cui al comma precedente, in tutte le forme di pubblicità deve essere riportata, unitamente allo stemma municipale, la dicitura "*Con il Patrocinio e il Contributo del Comune di Curtarolo*".

Art. 13 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il contributo del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 11, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari.

Art. 14 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sociale sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 15 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche di cui ad apposito regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. I beneficiari di cui al presente regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, sono iscritti all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al precedente comma.
3. L'albo è aggiornato annualmente.
4. Il sindaco adotta i provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio, e dandone notizia sul sito internet del Comune.

CAPO III – Procedure

Art. 16 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.

1. La giunta, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, provvede, con propria deliberazione a definire il programma degli interventi economici, le somme disponibili per ciascuna delle finalità di cui all'art. 6 e la specificazione dei criteri di riparto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente regolamento. Le determinazioni assunte dalla giunta comunale sono pubblicizzate mediante apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Le istanze di finanziamento da parte delle associazioni a sostegno delle attività sociali ordinaria e per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti (contributi annuali), devono essere presentate al protocollo del Comune entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.
3. L'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:
 - a. bilancio di previsione;
 - b. programma di attività;
 - c. rendiconto del precedente esercizio.
 - d. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - e. dichiarazione se l'associazione richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti a tal fine dichiarazione dei redditi;

Art. 17 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum"

1. Le istanze e le proposte per contributi *una tantum* e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per

eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 40 giorni dalla richiesta il responsabile del servizio incaricato è tenuto a dare formale risposta secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

2. Le richieste dovranno essere corredate da:

- a. copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente o associazione;
- b. bilancio di previsione dell'ente o associazione;
- c. relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
- d. dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- e. il budget della manifestazione o iniziativa;
- f. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo e/o se siano previsti introiti derivanti da vendita di biglietti o rimborsi vari;
- g. codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- h. dichiarazione se l'associazione richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti a tal fine dichiarazione dei redditi;
- i. dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
- l. idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

2. Parte della documentazione prevista dal precedente comma potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al protocollo generale del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

3. Le associazioni, enti e istituzioni regolarmente iscritte all'albo di cui al titolo II integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione all'albo e dei successivi aggiornamenti.

Art. 18 - Rendiconto e liquidazione dei contributi

1. Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di enti ed associazioni, si rimanda a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento e alle eventuali determinazioni previste di volta in volta dalla giunta.

2. Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 90 giorni dall'avvenuto svolgimento della manifestazione, il rendiconto economico della stessa e la documentazione giustificativa delle spese sostenute e degli eventuali introiti. Il contributo erogato non può superare il saldo passivo del rendiconto presentato. In ogni caso, qualora il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione "spesa prevista sta a contributo assegnato come rendiconto documentato sta a contributo effettivamente liquidato".

Art. 19 - norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme in materia di contributi ad enti ed associazioni approvate con D.C.C. n. 57 in data 28/07/1998.